



Gennaio 2012

ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA RISCOSSIONE E I TASSI D'INTERESSE DELLE IMPOSTE
COMUNALI PER IL 2012

IL MUNICIPIO

Visto l'art. 322 della LT del 21.6.1994

DECRETA

- Art. 1 La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2012 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto dovuto, in base all'ultima tassazione passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presuntivo. La quarta rata è a conguaglio.

I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

- 1.a rata di acconto esigibile al 1 aprile 2012 termine pagamento 30.4.2012
 - 2.a rata di acconto esigibile al 1 giugno 2012 termine pagamento 30.6.2012
 - 3.a rata di acconto esigibile al 1 agosto 2012 termine pagamento 30.8.2012
- rata a conguaglio a partire dal 2012, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv 5 LT.

- Art. 2. Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 3% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione,

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3.

- Art. 3 Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 1% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.
- Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Art. 4 Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non é pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, alla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo del 3%.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente,

Art. 5 Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.-- non sono conteggiati.

Art. 6 I tassi di interesse remunerativi degli art. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2012.

Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2012 Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo

Periodo	Interesse di ritardo e remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni d'imposta (in %)
Anno civile		
2012	2,5	1
2011	3	1,5
2010	3	2
2009	3	2
2008	3	2
2007	3	3
2006	3	3
2005	3	3
2004/3	3	3
2002	4	1.5
2001	4,5	2
2000	4	1.5
1999	4	1.5
1998	5	2
1997	5	2
1996	5	2.5
1995	5	3,5

Entrata in vigore a partire dal 01.01.2012 e si applica nell'anno civile 2012 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

Ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione (11.01.2012)

Ris. Mun. 9 gennaio 2012

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco

Corrado Solcà

Il Segretario

Pierantonio Bianchi